



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Comune di Rho**

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 556

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

**SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE**

**NUOVO ASILO NIDO IN VIA SAN MARTINO - PNRR: MISSIONE 4**

**- COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1**

**CIG: 9792471AB3 - CUP: C41B21002670005**

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di gennaio (30/01/2024), sono comparsi i signori:

**MENOTTI Annapaola**, nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale 00893240150, che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 87/2022, di seguito per brevità denominata, nel presente atto, con il solo termine "Stazione Appaltante"

e

**CARIBONI Alberto**, legale rappresentante pro tempore della Società **ADVANCED ENGINEERING SRL** il quale

dichiara di intervenire in questo atto in rappresentanza del raggruppamento in associazione temporanea di professionisti (RTP) costituito tra la società ADVANCED ENGINEERING SRL (capogruppo mandataria con poteri di rappresentanza) con sede in Milano (MI) - Via Rossetti Gabriele n. 19 - e lo Studio SBG ARCHITETTI (mandante), con sede a Milano (MI) - V.le Gorizia n. 30 - C.F. e P. IVA 04325430967 costituito con scrittura privata autenticata con conferimento di mandato speciale con rappresentanza e procura (notaio Dott. Gabriele Franco Maccarini, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Milano, rep. n. 68645, registrato a Milano DP1 il 18/12/2023 al n. 96494 serie 1T) agli atti, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Appaltatore".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

Detti componenti premettono che:

- con contratto rep. n. 534 del 13/06/2023 registrato in data 14/6/2023 al n. 56970 Serie 1T sono stati affidati all'impresa TECNO SERVICE S.U.R.L. con sede in CASORIA (NA) - Via Antonio Mosca n. 8 - i lavori di realizzazione nuovo asilo nido in Via San Martino a Rho;

- con determinazione di Area 3 n. 446 del 26/04/2023 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria relativo alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo asilo nido in via S. Martino - Rho;
- con determinazione di Area 4 n. 448 del 28/04/2023 si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto di cui sopra, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione di Area 4 n. 967 del 04/09/2023 si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento in parola a favore dell'Impresa ADVANCED ENGINEERING SRL con sede in Milano (MI) - Via Gabriele Rossetti n. 19, in RTP con studio SBG ARCHITETTI SRL, con sede a Milano (MI) - V.le Gorizia n. 30 - con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 67,88 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 30,00 (corrispondente

a un ribasso di 56,05%) e quindi per complessivi punti 97,88;

- con determinazione di Area 3 n. 1387 del 27/11/2023, è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;

- ADVANCED ENGINEERING SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-536368725 del 15/11/2023 come in atti;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) di:

➤ ADVANCED ENGINEERING SRL

➤ Studio SBG ARCHITETTI;

- i componenti del R.T.P. affidatario hanno comunicato la propria composizione societaria come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a euro 154.937,07;

- la società ADVANCED ENGINEERING SRL ha presentato polizza assicurativa R.C. professionale ingegneri

architetti n.IFL0008956.003917 emessa da AIG  
Advisors/Willis Italia S.p.a. in corso di validità;

- Studio SBG ARCHITETTI ha presentato polizza  
assicurative R.C. professionale ingegneri architetti n.  
PI-1300562349 rilasciata da Arch Insurance, in corso di  
validità;

- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà  
indirizzata all'indirizzo PEC  
[mail@pec.advancedengineering.it](mailto:mail@pec.advancedengineering.it) quale domicilio  
digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano  
quanto segue.

**Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme  
regolatrici.**

**1.** Le Parti convengono che le premesse di cui sopra,  
gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime  
premesse e nella restante parte del presente atto, il  
Capitolato d'oneri, l'Offerta Economica e l'Offerta  
Tecnica, i chiarimenti forniti in sede di gara,  
costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente contratto, anche se non materialmente allegati  
allo stesso.

**2.** L'esecuzione del presente contratto è regolata,  
oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei  
documenti nello stesso richiamati, dalle norme e

prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

**3.** In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltatore.

**Art. 2. Oggetto del contratto.**

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la prestazione di servizi di architettura e ingegneria inerenti la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione del nuovo asilo nido in via San Martino - Rho, come previsto dal progetto Esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 262 del 20/12/2022.

**Art. 3. Attività oggetto di incarico e descrizione sintetica dell'opera.**

**1.** L'Appaltatore dovrà svolgere il proprio incarico tenendo in considerazione che l'intervento rientra nel Regime 2 come disciplinato dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato (aggiornata con circolare n. 33 del 13/10/2022) e relativo allegato (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all'ambiente - DNSH), avendo cura di compilare le check list di verifica e controllo (ex post) dopo un'attenta analisi della Schede Tecniche applicabili per ciascun settore di attività per l'investimento specifico derivanti dalla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche.

**2.** Pertanto l'Appaltatore negli stati di avanzamento dei lavori dovrà riportare una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto di tale principio, oltre a dover raccogliere tutta la documentazione necessaria in fase di monitoraggio e rendicontazione.

**3.** L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando negli elaborati prodotti e in qualsiasi comunicazione o attività di diffusione che riguardi l'intervento, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

**4.** Trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR, l'attività sarà sottoposta a specifiche disposizioni per la gestione, controllo e valutazione dell'opera.

**5.** Per la descrizione di dettaglio dell'attività

oggetto del presente contratto e la descrizione sintetica delle opere si rinvia alle previsioni di cui all'art. 2 e 3 del Capitolato d'Oneri.

**Art. 4. Modalità di svolgimento del servizio.**

1. L'Appaltatore, fermo restando il rispetto del numero minimo di sopralluoghi previsto dal capitolato d'oneri e offerta dall'appaltatore in sede di gara, provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento del Servizio. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario, l'Appaltatore è tuttavia tenuto ad attenersi agli indirizzi del Responsabile del Procedimento nell'adempimento dell'incarico e ad operare con la diligenza del buon professionista.

2. L'Appaltatore potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo contemplato al successivo l'art. 5 del presente contratto.

3. Dato atto che il progetto era stato inizialmente diviso in due lotti, per la partecipazione ad avviso pubblico per il finanziamento dell'opera, la Stazione Appaltante ha già affidato la direzione lavori

specialistica e coordinamento sicurezza degli interventi di bonifica a professionista esterno geologo. E' posto a carico dell'aggiudicatario del presente incarico l'onere di coordinare le proprie attività e l'attività dell'impresa di costruzione con l'attività del Direttore Lavori "bonifica" e della ditta che esegue la bonifica.

**4.** La Stazione Appaltante rimane in ogni caso estranea ai rapporti che l'Appaltatore stabilisce con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente contratto.

**5.** Per la disciplina di dettaglio dell'attività di direzione lavori, Controllo sull'esecuzione del contratto, direzioni operative, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione si rinvia all'art. 4 del Capitolato d'onori.

**Art. 5. Corrispettivo, termini e modalità di pagamento.**

**1.** L'importo contrattuale ammonta a euro 68.709,13 (diconsi euro sessantottomilasettecentonove/13 cent.) a titolo di onorario comprensivo di spese e compensi accessori, a cui si aggiungono euro 2.748,37 a titolo di contributo previdenziale 4%.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il corrispettivo contrattuale s'intende stabilito dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.
4. Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Tale importo compensa pertanto tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare le prestazioni finite, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore, per le rispettive quote, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.
6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.

7. Le liquidazioni del corrispettivo verranno effettuate secondo il seguente schema:

- 80% proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori;
- 20% del corrispettivo, a saldo, all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

8. I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore nonché degli ulteriori controlli di Legge.

9. In caso di inadempienza contestata all'Appaltatore, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

10. Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dell'attività prevista, l'Appaltatore avrà diritto a richiedere acconti in relazione all'attività svolta.

**Art. 6. Durata dell'appalto e invariabilità dell'importo contrattuale.**

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere

eseguite in relazione **all'effettiva durata dei lavori**, prevista da cronoprogramma di progetto in giorni 540.

**2.** Non verrà riconosciuta alcuna integrazione della parcella per eventuali prolungamenti dei tempi per addivenire alla consegna dei lavori o per il prolungamento della durata del cantiere.

**3.** Il servizio è da intendersi **a corpo** e per tanto l'importo del contratto come indicato al precedente art. 5 non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

**a)** in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;

**b)** alla suddivisione delle lavorazioni delle diverse categorie di progettazione;

**c)** sulla base delle modifiche richieste dalla Stazione Appaltante per soddisfare le esigenze della collettività.

**4.** L'Appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto. Resta inteso che, in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili

all'Appaltatore, la Stazione Appaltante liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

**Art. 7. Subappalto.**

Per il presente contratto non è previsto il ricorso al subappalto. L'Appaltatore può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore.

**Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7,

della L. n. 136/2010.

**3.** Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

**4.** Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **9792471AB3**.

**5.** Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

**Art. 9. Cause di incompatibilità.**

Le Parti danno atto che qualora l'attività prestata dall'appaltatore divenisse - per effetto di norme promulgate successivamente alla data di stipula del presente atto - incompatibile, il contratto si intenderà risolto dalla data di decorrenza di tali eventuali nuove norme.

**Art. 10. Garanzia definitiva.**

**1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 2048946 del 13/12/2023 rilasciata da REVO

INSURANCE SPA Agenzia di GALGANO SPA - Milano - per l'importo di euro 63.281,11 (euro sessantatremila- duecentoottantuno/11 cent.)

**2.** Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto.

**3.** La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

**4.** La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. Per quanto non previsto al presente punto si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 11. Responsabilità civile.**

1. L'Appaltatore solleva espressamente la Stazione Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento.

2. L'Appaltatore si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

3. Per quanto non previsto al presente punto si rinvia all'art. 19 dal Capitolato d'onori.

**Art. 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n°50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario

o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n°50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

**Art. 13. Penali e premio di accelerazione.**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L. 108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni prestazione, rispetto ai tempi sopra indicati, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari **all'1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara).

2. Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL 77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari **all'1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento

degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

**3.** La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 della L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

**4.** Per ogni altra violazione alle norme di legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale giornaliera **dell'1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

**5.** L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale; superata tale soglia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

6. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

7. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e

che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**9.** L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

**10.** Il conto finale dei lavori unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, con allegata tutta la relativa documentazione, dovranno essere emessi entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori; qualora l'ultimazione delle suddette prestazioni avvengano in anticipo rispetto ai termini indicati nel presente contratto, è riconosciuto un Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte (art.50, comma 4 L.108/2021).

**11.** Le Parti concordano che le penali e le anticipazioni troveranno applicazione relativamente ed esclusivamente alle attività direttamente riconducibili alla Direzione Lavori e che nulla potrà essere applicato alla Direzione Lavori nel caso in cui si configurino dilazioni dei tempi contrattuali della

Direzioni Lavori riconducibili a mancanze dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante o di ogni altro organo diverso alla Direzione Lavori.

**12.** In caso di contrazione dei tempi contrattuali, il premio di accelerazione sarà riconosciuto alla DL nel caso in cui sia ad essa riconducibile.

**Art. 14. Risoluzione del contratto.**

**1.** Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016, che le Parti dichiarano di ben conoscere.

**2.** E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

**3.** E' facoltà espressa della Stazione Appaltante risolvere il contratto nei seguenti casi:

**a)** cessione del contratto;

**b)** subappalto;

**c)** inadempimento dell'oggetto contrattuale oltre il termine concordato e senza che la circostanza sia dipesa da cause esterne all'Appaltatore. Si considera

grave inadempimento anche la consegna dei verbali di visita e dei report con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine stabilito e la mancata conformità, entro il termine di 30 giorni, qualora dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi, si evidenzi una difformità della prestazione;

**d)** il non espletamento di due sopralluoghi consecutivi ovvero di due sopralluoghi su quattro in due settimane del DL e/o CSE, ovvero del numero complessivo di sopralluoghi offerti in sede di gara (due sopralluoghi minimi più sopralluoghi offerti), ovvero relativamente al CSE, la relativa mancata emissione degli annessi verbali comporta l'automatica risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza; in tal caso al professionista spetta il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data di risoluzione del danno, fatti salvo il ristoro dei danni subiti dalla Stazione Appaltante;

**e)** inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;

**f)** divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la prestazione;

**g)** violazione delle normative, anche contrattuali, in

materia di lavoro, prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

**h)** mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

**i)** inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**j)** al raggiungimento del 20% delle penali applicate riferito all'importo contrattuale;

**k)** ogni altra causa prevista dal Capitolato d'onori, dal presente contratto e dalla normativa vigente in materia.

**4.** Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore non può pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta salvo quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante.

**5.** Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento del contratto ad altro soggetto.

6. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

**Art. 15. Recesso.**

1. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal presente contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

**Art. 16. Funzione di controllo.**

E' riconosciuta alla Stazione Appaltante la più ampia facoltà di controllo in merito sia all'adempimento puntuale e preciso della prestazione, sia al rispetto delle norme indicate nel presente contratto.

**Art. 17. Comunicazioni tra le Parti.**

1. Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate

alla controparte per posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per la Stazione appaltante [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)
- per l'Appaltatore [mail@pec.advancedengineering.it](mailto:mail@pec.advancedengineering.it)

**2.** Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti indirizzi PEC che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

**Art. 18. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.**

**1.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

**2.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

**3.** Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della parte onerata per legge.

**4.** L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

**5.** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

**6.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di

specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**7.** L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

**8.** Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

**9.** Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato d'oneri a cui si rinvia.

**10.** In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione

Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

**Art. 19. Obblighi dell'Appaltatore verso i propri dipendenti.**

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni, è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

4. In caso di violazione degli obblighi predetti, la Stazione Appaltante potrà stabilire la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore, fino a quando non accerterà l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

5. Per la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore

non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il risarcimento del danno.

**Art. 20. Obblighi di riservatezza.**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti

e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

8. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

**Art. 21. Proprietà della documentazione prodotta.**

1. Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti del Servizio «Infrastrutture e Lavori Pubblici», resteranno di proprietà piena e assoluta della Stazione Appaltante.

2. La Stazione Appaltante potrà liberamente utilizzare

quanto derivato dall'attività oggetto del presente contratto in ogni forma, fermo restando l'obbligo di citarne la fonte, se necessario e/o a richiesta del professionista o della società incaricato/a, salvo patto contrario.

**3.** La Stazione Appaltante potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati. Potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltatore.

**Art. 22. Trattamento dei dati personali inerenti al contratto.**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal GDPR di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e norme attuative nazionali (c.d. Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso o informato al trattamento dei dati.

**Art. 23. gestione delle riserve.**

Ai Sensi dell'art 9 del DM 49/2018 il direttore dei lavori, per la gestione delle

contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel presente contratto e Capitolato d'oneri.

**Art. 24. Controversie.**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione del servizio - fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 - sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

3. È espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

**Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 26. Approvazione specifica di clausole.**

1. L'Appaltatore dichiara di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole inclusi i documenti ed atti richiamati.

Le Parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

**Per la Stazione Appaltante**

**Annapaola MENOTTI**, firmato digitalmente.

**Per l'Appaltatore**

**Alberto CARIBONI**, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dott. **Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.

Lgs. n. 267/2000 che le Parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.**